

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 28 - numero 6095 di Lunedì 08 giugno 2026**

# **Strategia antincendio: la gestione sicurezza in esercizio ed emergenza**

*Scopri i contenuti di una dispensa allegata ad una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco che fornisce indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio (GSA) con riferimento alle misure in esercizio ed emergenza.*

Roma, 8 Giu ? Il Codice di prevenzione Incendi, allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., definisce la **strategia antincendio** come la "combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio". E tale strategia può pensare come l'insieme coordinato di misure progettuali, tecniche e gestionali pensate per ridurre il rischio di incendio e limitarne le conseguenze su persone, beni e ambiente. Non si tratta di un singolo intervento, ma di una visione complessiva di progettazione della sicurezza.

Per avere qualche ulteriore informazione su alcuni aspetti della **strategia antincendio** possiamo sfogliare una dispensa, la "**Dispensa per corsi 2-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)**" che è allegata, con altre due dispense, alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.

La dispensa è predisposta "quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 2-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al DM 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022".

Dopo aver già parlato, in precedenti articoli, delle misure antincendio (reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, rivelazione ed allarme, controllo dell'incendio, ...) riprendiamo a parlare oggi di altri elementi della strategia antincendio con riferimento ai seguenti argomenti:

- Strategia antincendio: gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza
- Strategia antincendio: valutazione e controllo degli ambienti di lavoro

Pubblicità

# Strategia antincendio: gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza

Al punto 3.1 del Modulo 3 la dispensa 2-FOR si sofferma sulla "gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza".

Si indica che la **gestione della sicurezza antincendio** ( GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell'attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio ( Codice di Prevenzione Incendi, DM 3/8/2015). E la GSA, alla cui base ci sono le misure di prevenzione degli incendi già presentate nella dispensa, "si divide nei due aspetti della gestione della sicurezza antincendio **in esercizio** e gestione della sicurezza antincendio **in emergenza**".

In particolare, la **gestione della sicurezza antincendio in esercizio** "deve comprendere:

- L'adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive" (con riferimento a quanto indicato nel Modulo 1 del corso);
- "L'apposizione della segnaletica di sicurezza (divieti, avvertimenti, evacuazione,...);
- La verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;
- Il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio e registro dei controlli" (con riferimento al Par. 3.1.4 della dispensa);
- "La preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite piano di emergenza, formazione e addestramento degli addetti alla gestione dell'emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche
- La gestione delle condizioni di maggior rischio (lavori di manutenzione, rischi di interferenza, disattivazione di impianti o sistemi di sicurezza, impiego temporaneo di sostanze o lavorazioni pericolose.....)".

Mentre la **gestione della sicurezza antincendio in emergenza** "riguarda l'attivazione e l'attuazione del piano di emergenza".

Si evidenzia che gli addetti al servizio antincendio "attuano le misure antincendio in esercizio e in emergenza, con le modalità stabilite dal datore di lavoro nei documenti della GSA e nel piano di emergenza".

In particolare, "in **condizioni ordinarie**:

- attuano le misure antincendio preventive;
- garantiscono la fruibilità delle vie di esodo;
- svolgono le attività di sorveglianza dei presidi antincendio".

E, in **condizioni di emergenza**, gli addetti al servizio antincendio "attuano il piano di emergenza e, in particolare, secondo le indicazioni dello stesso:

- mettono in atto le azioni previste dal piano di emergenza;
- attuano le misure per l'evacuazione degli occupanti;
- eseguono le comunicazioni previste in emergenza;
- supportano le squadre di soccorso;
- provvedono allo spegnimento di un principio di incendio".

Si ricorda poi che i documenti della gestione della sicurezza antincendio "devono essere oggetto di revisione periodica a

cadenza stabilita e, in ogni caso, devono essere aggiornati in occasione di modifiche dell'attività".

## Strategia antincendio: valutazione e controllo degli ambienti di lavoro

La dispensa (punto 3.1.2), si sofferma anche sull'**importanza del controllo degli ambienti di lavoro**.

Si indica che la **valutazione del rischio di incendio** di un luogo di lavoro "è un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, che consiste nell'analisi della specifica attività, finalizzata ad individuare le possibili ipotesi d'incendio e le corrispondenti conseguenze. E la valutazione del rischio di incendio comprende **sei argomenti fondamentali**:

- a. l'individuazione dei pericoli di incendio
- b. la descrizione del contesto e dell'ambiente in cui i pericoli sono inseriti
- c. la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio
- d. l'individuazione dei beni esposti al rischio di incendio
- e. la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni e ambiente
- f. l'individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Questa valutazione è, dunque, "la **base per la costruzione delle misure di sicurezza** da adottare nello specifico luogo di lavoro", che deve pertanto "essere esercito", essere gestito e organizzato in conformità alle "condizioni descritte nell'analisi del rischio".

In questo senso i **controlli degli ambienti di lavoro** "devono verificare il mantenimento delle condizioni analizzate nella valutazione del rischio di incendio, quali, ad esempio:

- Verifica che i passaggi, i corridoi, le scale e tutte le vie d'esodo siano fruibili e liberi da ostruzioni e da pericoli
- Verifica del funzionamento dei dispositivi di apertura delle porte
- Verifica del funzionamento dei dispositivi di autochiusura delle porte tagliafuoco
- Verifica del mantenimento delle condizioni di esercizio degli impianti e delle fonti di rischio
- Verifica del rispetto dei limiti quantitativi e della corretta ubicazione di sostanze infiammabili e materiali combustibili
- Verifica degli accessi al luogo di lavoro"


In definitiva, il **mantenimento delle condizioni di esercizio** secondo quanto previsto nella valutazione del rischio di incendio "è fondamentale per mantenere un adeguato livello di sicurezza dell'attività e per garantire l'efficacia delle misure di sicurezza progettate ed adottate".

Concludiamo rimandando alla lettura integrale della dispensa che, per quanto riguarda la strategia antincendio si sofferma anche su:

- misure antincendio
- segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro
- controlli e la manutenzione
- piano di emergenza

***Scarica la normativa di riferimento:***

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Nota Prot. 12301 del 07 settembre 2022 avente per oggetto: DM 2 settembre 2021 ? "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio ? Allegati: Dispensa per corsi 1-FOR, Dispensa per corsi 2-FOR, Dispensa per corsi 3-FOR.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)